

Acque reflue assimilate alle domestiche

1. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 101 comma 7 lett. a), b), c), d) e comma 7 bis del d.lgs. 152/2006 sono acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. a) del presente regolamento le acque reflue:
- provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
 - provenienti da pompe di calore;
 - costituite da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti;
 - costituite da condense degli impianti di condizionamento;
 - provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque destinate a usi tecnologici;
 - provenienti da svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso;
 - provenienti dalle categorie di attività elencate in tabella 1.

Per le acque reflue provenienti da pompe di calore si applica l'art. 5, comma 8 del presente regolamento.

Si richiama altresì la definizione di acque reflue domestiche prevista dall'art. 74, comma, 1 lettera g) del d.lgs. 152/06: "acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche." In tal senso, le acque reflue di cui alle precedenti lettere b), c) e d), riconducibili a tale definizione, sono da considerarsi acque reflue domestiche.

2. Sono inoltre acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b) del presente regolamento le acque il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della successiva tabella 2 e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite.

Tabella 1 - Attività le cui acque reflue sono assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. a) del presente regolamento

1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2	Laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività
3	Lavanderie ad acqua, sia self-service che tradizionali, la cui attività sia rivolta unicamente all'utenza domestica e con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc
4	Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari destinati alla vendita a terzi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività
5	Grandi magazzini adibiti alla vendita di beni, senza laboratori alimentari, fisici o chimici

Allegato B

6	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
7	Piscine, stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate
8	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 20 mc/giorno
9	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi, esclusa trasformazione, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc
10	Depositi e centri di vendita all'ingrosso di prodotti vegetali o animali senza annesso macello
11	Erboristerie con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita al dettaglio a terzi
12	Saloni di toelettatura animali, allevamenti animali da compagnia
13	Laboratori di analisi chimiche, analisi biologiche, analisi mediche a condizione che le matrici analizzate, i reattivi, i reagenti vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del d.lgs.152/06 parte quarta
14	Laboratori odontotecnici a condizione che i materiali e le sostanze impiegate nell'attività vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del d.lgs.152/06 parte quarta

Tabella 2 - Valori limite di emissione che le acque reflue devono rispettare, prima di ogni trattamento depurativo, per essere assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b) del presente regolamento

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORE LIMITE
pH	--	6,5 ÷ 8,5
Temperatura	°C	30
Colore	--	Non percettibile su uno spessore di 10 cm dopo diluizione 1 : 40
Odore	--	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Solidi sospesi totali	[mg/l]	350
BOD5	[mg/l]	250
COD	[mg/l]	500
Cloruri (come Cl)	[mg/l]	la concentrazione rilevata nelle acque approvvigionate + 40 mg/l
Fosforo totale (come P)	[mg/l]	6
Azoto ammoniacale (come NH4)	[mg/l]	40
Azoto nitroso (come N)	[mg/l]	0,6
Azoto totale (come N)	[mg/l]	50
Grassi e oli animali/vegetali	[mg/l]	60
Tensioattivi	[mg/l]	10
Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06	--	I valori limite di emissione prescritti dalla medesima Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali